



La funzione dell'organo di
revisione nella
razionalizzazione delle
partecipazioni



- 
- 
- obbligo a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 ad una revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi degli artt. 20 e 26, c. 11, del Tusp







I compiti dei revisori


- numerose funzioni di controllo e vigilanza sulla gestione amministrativa e contabile che vanno ad interessare anche i rapporti con gli organismi partecipati dall'ente ex 239 del TUEL.



- 
- 
- il principio 10.1 del CNDEC individua una duplice funzione di controllo dell'organo di revisione di un ente locale in relazione alla gestione degli organismi partecipati: controllo "diretto", in quanto l'organo deve vigilare sul corretto adempimento da parte dell'ente locale degli obblighi imposti direttamente in capo a quest'ultimo dalla legge, dallo statuto, ecc.; controllo "indiretto" in quanto il revisore è chiamato, altresì, a verificare che l'ente locale vigili sul rispetto degli obblighi da parte dei propri organismi partecipati senza, tuttavia, entrare nel merito di tale controllo.



- 
- 
- Il revisore è tenuto a rilasciare, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del Tuel, un parere obbligatorio in relazione alle proposte di costituzione o di partecipazione a organismi esterni da parte dell'ente, verificando, in particolare, con riferimento all'attività svolta dalle società a partecipazione pubblica per la realizzazione dei fini istituzionali dell'ente locale, la ricorrenza, in concreto, di un rapporto di indispensabilità o insostituibilità tra la partecipazione societaria dell'ente e la sua finalità istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 1, del Tusp (principi 10.5.3 e 10.5.5).



- 
- 
- L'organo di revisione è, inoltre, gravato di specifici adempimenti in tema di organismi partecipati di volta in volta previsti da puntuali norme di legge.
 - È il caso della nota informativa di cui all'art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante la conciliazione dei rapporti debitori e creditori con le società e gli organismi partecipati, che deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione, chiamati anche ad accertare le cause delle ridette discordanze e che l'ente abbia assunto senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

- 
- 
- L'art. 4, c. 18, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, affida, inoltre, alla vigilanza dell'organo di revisione, in caso di gestione dei servizi pubblici locali tramite società cosiddette "in house" e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, la verifica del rispetto del contratto di servizio nonché ogni eventuale aggiornamento e modifica dello stesso, secondo modalità definite dallo statuto dell'ente locale



- 
- Qualora, poi, l'ente intenda procedere alla costituzione o all'acquisizione di partecipazioni in organismi e società partecipati, l'organo di revisione deve asseverare, ai sensi dell'art. 3, cc. 30 e 32, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, oltre a segnalare eventuali inadempimenti alle competenti sezioni della Corte dei conti.



- 
- 
- Ancora, l'organo di controllo interno è chiamato ad attestare, in sede previsionale, che l'ente abbia disposto un accantonamento a fondo perdite partecipate di cui all'art. 21, cc. 1 e 2, del Tusp

- 
- 
- In particolare, l'art. 20, c. 3, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che annualmente, entro il 31 dicembre, l'ente interessato deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione.

- 
- 
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio
 - d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

- 
- 
- Verificare anche il 192 del dlgs nr. 50 del 2016

- 
- 
- il Testo unico sulle società a partecipazione pubblica nulla prevede esplicitamente in merito alla funzione consultiva rimessa all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente locale in relazione alle delibere consiliari che approvano detti piani di riordino, ferma restando l'obbligatorietà dei pareri demandati ai competenti responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del Tuel

- 
- 
- Per cui secondo alcuni (ANCI) il parere è necessario solo in caso di dismissioni/razionalizzazioni



Secondo la Corte dei conti, invece ...

- Il parere ci vuole anche per razionalizzazioni «anomale» quali:
- fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c e g, “partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”),
- soppressione (coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a, nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche),
- liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente o di impraticabilità di provvedimenti diversi rispetto alla cessione o allo scioglimento della società) o, infine, di differente “razionalizzazione”, come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b), d), e) ed f) del citato art. 20 Tusp.